REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
TEMPIO PAUSANIA

Prot. n. 62519 class.XIV.10.9 Tempio, 23.09.2015

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA'

Soc Agricola Limbara, Fresu Mattea e **Usai** Mario, A.L.B. **acque leggere e bibite,** Mossa **Gavina,** Mazza **Andrea,** Pasella **Antonio,** Serra **Andrea** e **Comune di Calangianus.**

E SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E SPESE DELLO STATO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
(art. 53 e segg. R.D. 3267/1923)

VISTI gli atti di sottomissione e di liquidazione delle indennità sottoscritti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania e i proprietari come appresso specificati;

- Altea Marcello stipulato il 22.04.1976 decreto Ass. n°9/39 del 08.05.1978, e i terreni conferiti alla **soc. Agricola Limbara Ar.l** il 05.08.1980 ;
- Altea Marcello stipulato il 22.04.1976 decreto Ass. n°9/39 del 08.05.1978 e venduto a **Fresu Mattea e Usai Mario**;
- Altea Marcello stipulato il 22.04.1976 decreto Ass. n°9/39 del 08.05.1978 e conferito ad **A.L.B. acque leggere e bibite**;
- Biddau Antonio stipulato il 01.07.1987 D.A.D.A n° 476 del 07.08.1986
  eredi **Mossa Gavina e Mazza Andrea**
- Pasella Antonio stipulato il 23.10.1980 D.A.D.A n° 1416 del 02.12.1988;
- Serra Maria Gabriella stipulato il 21.10.1997 D.A.D.A n° 476 del 07.08.1986 conferito a **Serra Andrea;**
- Serra Maria Gabriella stipulato il 21.10.1997 D.A.D.A n° 476 del 07.08.1986 conferito al **Comune di Calangianus;**

Visto il verbale di collaudo in data 22.09.2015 redatto e sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, Commissario Capo Antonietta Mula su delega del Capo Ripartimento in data 23.04.2015 ai sensi del disposto dell'art. 67 del R.D. 16 Maggio 1926 n° 1126;

Accertato che i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono ubicati nei comuni di Calangianus e Tempio Pausania all'interno del Perimetro Forestale di UGB di Limbara-Calangianus per una superficie complessiva di Ha 804.06.75 (ha 248.00.00 di proprietà comunale e Ha 556.06.75 di proprietà privata.

Considerato che il soprassuolo forestale esistente su terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali i proprietari dei terreni interessati dagli interventi devono compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato, congiuntamente con l'Ente foreste della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e, non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari i caso di emergenza antincendio e protezione civile;
Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1
Elenco terreni

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono censiti in catasto come da tabella allegata alla presente.

Art. 2
Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purchè funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni, richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3
Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

L'attuale soprassuolo nelle località di Littaghiesu-Crispoli-Li Conchi-Li Funtaneddi agro di Calangianus e in regione la Cagghinosa agro di Tempio Pausania facenti parte del dell'U.G.B. di Calangianus e Tempio Pausania, è costituito da un rimboschimento misto di sughera, leccio, pino marittimo e domestico, sottobosco di macchia mediterranea a densità colma e copertura continua.

La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).

Gli interventi devono essere, quindi, improntati sulla stabilità del bosco misto attraverso tagli colturali e fitosanitari; tagli di diradamento, tagli graduali fino all'eliminazione totale delle conifere.

Art. 4
Introduzione di nuove specie arboree

è vietata l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5
Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P.M.P.F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6
Altri obblighi e divieti

il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;

Art. 7
Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Tempio Pausania competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8
Apertura di piste, fasce parafuoco, realizzazione di vasconi

L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco o la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni.

Art. 9
Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale,ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale;

Art. 10
Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti.

Art. 11
Disposizioni

All'interno del foglio 199 mappali 195 (ex 1) -200 (ex 7p) -201 (ex 7 p) sito in comune di Tempio Pausania, nella quale ricade una vecchia strada elencata che conduce al confine perimetrale di un'altra proprietà privata, deve essere conservato il libero transito al proprietario confinante.

Art. 12
Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art.54 del R.D.L . 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 30 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Tempio Pausania 22.09.2015

Il Direttore
del Servizio Ispettorato Rip.le delle Foreste di Tempio
(Dr. Giancarlo MUNTONI)

I Proprietari

VISTO: si approva
Il Direttore Generale del CFVA
Dott. Gavino DIANA

Res. Sett. Tecn.

Tabella riepilogativa Proprietà, Foglio, mappale e superfice
UGB Limbara Comuni di Calangianus Tempio

Atto di sottomissione	Comune	Foglio	Particella	Superf. Ha	Proprietario Attuale	Comune	Foglio	Particella	Superf. Restituz. Ha	Superf. Visura Ha
Altea Marcello	Tempio	192	26p	2,3900	Soc. Agric. Limbara	Tempio	192	26	9,8561	9,8561
					Fresu M. Usai M.	Tempio	192	101p(ex26p)	1,7890	11,6773
			27p	12,6650	Soc. Agric. Limbara	Tempio	192	27	1,3698	1,3698
					Fresu M. Usai M.	Tempio	192	103p(ex27P)	1,5760	3,9063
			30	0,4450	Soc. Agric. Limbara	Tempio	192	30	0,4440	0,4440
		199	1	17,8424		Tempio	199	195(ex1)	17,8424	13,6412
						Tempio	199	196(ex1)		3,4209
						Tempio	199	197(ex1)		0,7801
						Tempio	199	198(ex1)		0,0002
			7p	57,8076		Tempio	199	199p(ex7p)	56,7344	59,7678
					A.L.B. Acque Leggere e Bibbite	Tempio	199	200(ex7p)	0,8026	0,8026
						Tempio	199	201(ex7p)	0,2706	0,2706
SOMMA									90,6849	
Biddau Antonio	Calangianus	58	13p	205,0000	Mossa Gavina	Calangianus	58	13p	205,0000	75,3400
			14p		Mazza Andrea	Calangianus	58	142p(ex14)		55,8198
					Mossa Gavina	Calangianus	58	143(ex14)		56,9042
			15p		Mazza Andrea	Calangianus	58	144p(ex15)		76,2921
					Mossa Gavina	Calangianus	58	145(ex15)		10,3956
			17			Calangianus	58	17		0,3333
			18			Calangianus	58	18		3,5607
			19			Calangianus	58	19		33,8025
		66	1p-2p	50,0000		Calangianus	66	5(ex1e2)	50,0000	9,7535
						Calangianus	66	6(ex1e2)		0,1666
						Calangianus	66	7(ex1e2)		5,09
						Calangianus	66	9(ex1e2)		0,1107
					Mazza Andrea	Calangianus	66	11(ex1e2)		25,0863
					Mossa Gavina	Calangianus	66	12(ex1e2)		9,9595
SOMMA									255,0000	

Pasella Antonio	Calangianus	66	3	33,7042	Pasella Antonio	Calangianus	66	3	33,7042	33,7042
		68	1p	156,2958		Calangianus	68	6(ex1)	156,2958	36,3271
						Calangianus	68	7(ex1)		69,9498
						Calangianus	68	8p(ex1)		50,0189
SOMMA									190,0000	
Serra Maria Gabriella	Calangianus	66	1p-2p	267,9175	Serra Andrea	Calangianus	66	4(ex1e2)	19,9175	32,2441
					Comune Calangianus	Calangianus	66	13(ex1e2)	248,0000	54,8335
						Calangianus	66	14(ex1e2)		121,1704
						Calangianus	66	15(ex1e2)		71,9664
						Calangianus	66	16(ex1e2)		0,0297
SOMMA									267,9175	

Repertorio n^77645 Raccolta n^32946

----------D I V I S I O N E----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di gennaio in Olbia e nel locale posto in Via Magellano n°2.----------

Innanzi a me Avv. FABIO PAPACCIO, Notaio in Tempio Pausania, con studio in Via Della Stazione n°9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.----------

----------SONO PRESENTI:----------

1) - MOSSA Gavina, [redacted];----------

2) - MAZZA Andrea Giovanni, [redacted] B.----------

I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:----------

----------Premesso:----------

- che i Signori MOSSA Gavina e MAZZA Andrea Giovanni sono comproprietari in ragione di 1/2 (un mezzo) per ciascuno pro indiviso dei seguenti immobili:----------

1) - Fabbricati siti in Comune di Calangianus, Località ""Monti Nieddu", censiti nel N.C.E.U. al Foglio 58 Mappale 137 Sub. 1, 2, 3, 5, 6 e 7;----------

2) - Comprensorio di terreni siti in Comune di Calangianus, Località "Monti Nieddu", "Rio L'Ittagiesu - Montieddoni - Funtana Crispi - Alzoli", censiti in Catasto al Foglio 58 Mappali 19, 20, 141, 142, 143, 144, 145; Foglio 66 Mappali 7, 6, 5, 9, 12, 11; Foglio 56 Mappali 29 e 27; in virtù di:----------

-- successione in morte di Pinducciu Giovannica [redacted] (den. n. 71 Vol. 319 - Ufficio Registro di Tempio Pausania);----------

-- successione in morte di Mossa Giovanni Battista che [redacted] deceduto [redacted] (den. n.22 Vol. 283 integrazione con den. n. 17 Vol. 442 - Ufficio Registro di Tempio Pausania);----------

-- successione in morte di Pinducciu Giovanni [redacted] den. n. 20 Vol. 693 - Ufficio Registro di Nuoro);----------

-- successione in morte di Pinducciu Giovanni Maria deceduto [redacted] (den. n. 73 Vol. 693 - Uff. Reg. Nuoro);----------

-- atto di divisione a stralcio rogato dal Dott. Gianfranco Giuliani Notaio in Olbia in data 18/2/1982 rep.n°30530 racc. n°4757 registrato a Tempio Pausania in data 3/3/1982 al n°567 Vol. 193 Mod.1v;----------

-- atto di divisione rogato dal Dott. Roberto Goveani Notaio in Olbia in data 25/11/2002 rep.n°55.934 racc. n°14.369 regi-

REGISTRATO A TEMPIO PAUSANIA

il 31/01/2013
n. 119
Serie 1T
Esatti € 2.794,00

Trascritto Agenzia del Territorio
Servizio Pubblicità Immobiliare
di Tempio Pausania
in data 01/02/2013
Reg. Gen. 932
Reg. Part. 677
Esatti € 258,00

strato ad Olbia in data 16/12/2002 al n°3816 Mod.1v, trascritto a Tempio Pausania in data 7/12/2002 al n°10369 Reg. Part. ed al n°13596 Reg. Gen.; ----------
-- successione legittima in morte di Mossa Teodora che era nata a Calangianus in data 10 febbraio 1945 deceduta in Calangianus in data 28/10/2007 (den. n. 20 Vol. 539 del 6/10/2008 - Agenzia delle Entrate di Tempio Pausania);----------
-- atto di divisione a mio rogito in data 17/1/2011 rep.n°73668 racc. n°29968 registrato a Tempio Pausania in data 31/1/2011 al n°121 Serie 1t, trascritto a Tempio Pausania in data 1/2/2011 al n°560 Reg. Part. ed al n°939 Reg. Gen.;------
- che il valore della massa attiva da dividersi ammonta ad Euro 262.600,00 (duecentosessantaduemilaseicento virgola zero zero).----------
Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Signori MOSSA Gavina e MAZZA Andrea Giovanni, mi dichiarano di voler addivenire, come effettivamente addivengono alla divisione tra di loro in DUE quote proporzionali ai diritti da ciascuno vantati sul patrimonio immobiliare descritto in premessa.----------
La divisione viene effettuata nel modo seguente:----------
----------QUOTA N° 1:----------
Alla signora MOSSA Gavina che accetta, si assegna a tacitazione dei suoi diritti ed a titolo irrevocabile di divisione:----
1) - Appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Calangianus, località "Monte Nieddu", confinante con la quota che verrà assegnata a Mazza Andrea Giovanni, con strada e con Comune di Calangianus, con proprietà Brandano, con proprietà Ruiu, censito in Catasto come segue:----------
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 143 (centoquarantatre)----------
INCOLT.PROD. 2 ----- Ha. 56.90.42 R.D. 29,39 - R.A. 29,39
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 145 (centoquarantacinque)----------
INCOLT. PROD. 2 ---- Ha. 10.39.56 R.D. 5,37 - R.A. 5,37
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 141 (centoquarantuno)----------
SEMINATIVO --------- Ha. 0.00.79 R.D. 0,27 - R.A. 0,14
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 19 (diciannove)----------
INCOLT. PROD. 2----- Ha. 33.80.25 R.D. 17,46 - R.A. 17,46
2) - Appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Calangianus, Località "Rio L'Ittagiesu - Montieddoni - Funtana Crispi - Alzoli", confinante con proprietà dei condividenti, con proprietà del Comune di Tempio Pausania e con Pasella Martino, censito in Catasto come segue:----------
Foglio 66 (sessantasei)----------
Mappale 5 (cinque)----------
INCOLT. PROD. 2------Ha. 9.75.35 R.D. 5,04 - R.A. 5,04
Foglio 66 (sessantasei)----------

Mappale 6 (sei)----------
INCOLT.PROD. 2-------Ha. 0.16.66 R.D. 0,09 - R.A. 0,09
Foglio 66 (sessantasei)----------
Mappale 7 (sette)----------
INCOLT. PROD. 2------Ha. 5.09.00 R.D. 2,63 - R.A. 2,63
Foglio 66 (sessantasei)----------
Mappale 9 (nove)----------
INCOLT.PROD. 2-------Ha. 0.11.07 R.D. 0,06 - R.A. 0,06
Foglio 66 (sessantasei)----------
Mappale 12 (dodici)----------
INCOLT.PROD. 2------ Ha. 9.95.95 R.D. 5,14 - R.A. 5,14
2) - Casa di civile abitazione sita in Comune di Calangianus, Località "Monti Nieddu", composta da vani catastali quattro virgola cinque al piano terra, con annesso cortile, confinante da tutti i lati con proprietà dei condividenti.----------
Detta unità immobiliare risulta così censita al N.C.E.U.:-----
- Foglio 58, Mappale numero 137 (centotrentasette), sub. 2, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 1, vani 4,5 (quattro virgola cinque), R.C. Euro 218,46 (duecentodiciotto virgola quarantasei);----------
- Foglio 58, Mappale numero 137 (centotrentasette), sub. 6, categoria area urbana, metri quadri 214 (duecentoquattordici);
- Foglio 58, Mappale numero 137 (centotrentasette), sub. 7, categoria area urbana, metri quadri 68 (sessantotto).---------
A questa quota i condividenti di comune accordo attribuiscono il valore di Euro 131.300,00 (centotrentunomilatrecento virgola zero zero).----------
----------QUOTA N° 2:----------
Al signor MAZZA Andrea Giovanni che accetta, si assegna a tacitazione dei suoi diritti ed a titolo irrevocabile di divisione:----------
1) - Appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Calangianus, località "Monte Nieddu", confinante con la quota assegnata a Mossa Gavina, con strada e con Mazza Andrea Giovanni censito in Catasto come segue:----------
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 142 (centoquarantadue)----------
PORZ. AA PASCOLO 5 - Ha. 3.72.00 R.D. 9,61 - R.A. 3,84
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 142 (centoquarantadue)----------
PORZ.AB INCOLT.PROD.2 Ha. 52.09.98 R.D. 26,91 - R.A. 26,91
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 144 (centoquarantaquattro)----------
PORZ.AA PASCOLO ARB.1 Ha. 3.96.56 R.D. 51,20 - R.A. 30,72
Foglio 58 (cinquantotto)----------
Mappale 144 (centoquarantaquattro)----------
PORZ.AB INCOLT.PROD.2 Ha. 72.32.65 R.D. 37,35 - R.A. 37,35
Foglio 66 (sessantasei)----------
Mappale 11 (undici)----------
PASCOLO ARB. 1 ----- Ha. 25.08.63 R.D. 323,90 - R.A. 194,34

Le spese della presente divisione e conseguenziali sono a carico dei condividenti.----------
Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne avuto preventiva e piena conoscenza.------
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, ai costituiti che lo approvano e sottoscrivono alle ore sedici e dieci.----------
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su tre fogli dei quali occupa dieci pagine e parte dell'undicesima.----------
F.ti: Gavina MOSSA - Andrea Giovanni MAZZA - Dott. Fabio Papaccio Notaio, vi è sigillo..----------

ALLEGATO A
al n. 32946 di raccolta

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Euro QUATTORDICI/62
Entrata
00001977 00004888 WDCPM001
00021790 31/05/2012 11:11:49
0001-00009 5A9DA1891DD3AC28
IDENTIFICATIVO : 01100648084089
0 1 10 064808 408 9

COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N° 30/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta prot. n° 5789 del 16.05.2012 presentata dal Sig. MAZZA ANDREA GIOVANNI, nata a Calangianus il 06.08.1968 ed ivi residente in loc. Monti Nieddu;

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

CERTIFICA

Che la destinazione urbanistica dei terreni di cui alla richiesta è la seguente:

CATASTO	FOGLIO	MAPP.	SUPERF. MQ.	ZONA
N.C.T.	56	27	61442	E5.1
		29	98318	Parte in E5.1 e parte in F3
	58	19	338025	E5.1
		140	1941	
		141	79	
		142	558198	
		143	569042	
		145	103956	
		20	20905	F3
		144	762921	Parte in E5.1 e parte in F3
	66	5	97535	E5.1
		6	1666	
		7	50900	
		9	1107	
		11	250863	
		12	99595	

NORMATIVA DA APPLICARE NELLE ZONE AGRICOLE

Nelle zone agricole si applica l'art. 13 bis della L.R. n° 4/2009 e ss.mm.ii., che si riporta in seguito:

Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura)
1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali